



operative per l'organizzazione della verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.


Considerato che i destinatari del decreto sono i lavoratori a qualunque titolo e che la verifica prevista dal decreto viene effettuata al momento dell'accesso sul posto di lavoro dal datore di lavoro, non essendo il donatore un lavoratore ma un utente che si reca presso un Servizio TrASFusionale (ST) o una Unità di Raccolta (UdR) non per effettuare un'attività lavorativa ma per sottoporsi ad una meritoria prestazione sanitaria, peraltro dopo aver effettuato un colloquio con il personale medico, lo stesso non può rientrare nelle categorie sopra menzionate e destinatarie del decreto legge.

L'accesso dei donatori alle sedi di raccolta di sangue ed emocomponenti ubicate presso le strutture ospedaliere non rientra fra i servizi e le attività - di cui all'art. 9-bis del decreto legge n. 52 del 2021, introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021 - il cui accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-1.

Posto che tale accesso debba avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione generale a garanzia della sicurezza della donazione, si rinnova l'invito a continuare a sostenere la donazione del sangue e degli emocomponenti.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Giovanni Rezza



Il Direttore dell'Ufficio 7  
Dott. Mauro Ronisio



Rif.  
Dr.ssa Rita Raponi